



COMUNE DI CASORIA
(Provincia di Napoli)

AMBITO TERRITORIALE N 18

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI" NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 18 COMPRENDE I COMUNI DI CASORIA –CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) DA AVVIARE SU MEPA DI CONSIP SPA

CODICE CIG: 80822568A3

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto il servizio di "Assistenza specialistica in favore di alunni disabili frequentanti le scuole di primo grado" volto a garantire e promuovere il diritto alla formazione e studio dei soggetti disabili, residenti sul territorio dei comuni afferenti all'Ambito territoriale N.18 comprendente i comuni di Casoria Capofila e i Comuni di Arzano e Casavatore.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio avrà la durata di 4 mesi, presumibilmente dal 3 febbraio 2020 al 5 giugno 2020 decorrenti comunque dal verbale di consegna per un monte ore totale pari a 5.200 per le scuole di primo grado. Attesa la peculiarità del servizio lo stesso potrà essere affidato, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto. Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale, qualora richiesto dall'Amministrazione concedente e previa adozione di atto formale, l'aggiudicatario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa agli utenti. Inoltre qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta per la durata del contratto è di € 100.000,00 oltre IVA se dovuta.

L'offerta economica non può essere abbattuta oltre la percentuale che garantisce il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria.

L'importo dell'appalto è così calcolato:

- € 95.316,00 per il personale educativo;
- € 4.684,00 per spese di coordinamento e spese generali.

L'intero importo è interamente finanziato con risorse FUA dell'Ambito N 18. Non sono ammesse offerte in aumento, a pena di esclusione del concorrente dalla gara di appalto.

I costi inerenti la sicurezza dovuti ad attività interferenti sono pari a Euro 0 (zero).

I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati dal concorrente medesimo nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante del concorrente che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto del presente bando di gara.

Art. 4 — Criteri di aggiudicazione

La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica presentate. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.

Art. 5- Obiettivi del servizio

Il servizio di assistenza specialistica intende fornire, nell'ottica di un comune progetto tra Scuole, Enti Locali e A.S.L., personale qualificato in grado di offrire interventi di aiuto all'autonomia e alla comunicazione, in modo da permettere, in presenza di particolari deficit, un ulteriore supporto al minore diversamente abile che presenta difficoltà di inserimento scolastico.

In particolare per servizio assistenza specialistica si intende quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo, anche temporanei, erogati a favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Il servizio di assistenza specialistica, volto a garantire e promuovere il diritto all'informazione e studio dei soggetti disabili, si propone di superare l'isolamento personale attraverso attività complementari ma distinte dal sostegno scolastico.

In particolare l'assistenza specialistica si pone l'obiettivo di:

1. Garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile come stabilito dall'art. 34 della Costituzione;
2. Garantire e favorire l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
3. Contenere e ridurre i processi di emarginazione;
4. Favorire il recupero delle potenzialità dell'individuo;
5. Favorire le relazioni sociali;
6. Favorire l'integrazione scolastica e l'autonomia sia all'interno che all'esterno della scuola.

Tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere effettuate rispettando gli standard di qualità, stabiliti da norme e/o circolari ministeriali o regionali.

Art. 6 - Tipologia del servizio e destinatari

Il servizio di assistenza specialistica è rivolto a minori disabili frequentanti le scuole di primo dell'Ambito N 18 – Comune di Casoria Capofila ed è finalizzato ad assicurare loro il diritto allo studio e all'informazione attraverso forme di sostegno tali da facilitarne l'inserimento e l'integrazione scolastica, svilupparne le potenzialità individuali nell'apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione nonché garantirne la continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati.

Tale servizio non riguarda né può sostituire la funzione didattica, che la legge affida alle istituzioni scolastiche attraverso l'impiego degli insegnanti di sostegno, né l'assistenza materiale o di base, che viene svolta sempre dalle istituzioni scolastiche.

Nell'ambito dei Gruppi di Lavoro previsti dalla L. 104/92 e dalla successiva normativa, vengono prese in considerazione le abilità e le difficoltà dell'alunno disabile, al fine di addivenire alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), nel quale sono specificate anche le eventuali necessità di assistenza specialistica, da richiedere agli enti locali. E' opportuno che tali richieste avvengano nell'ambito degli accordi di programma territoriali previsti dall'art. 13 della L. 104/92, in modo da migliorare la programmazione coordinata degli interventi.

Il servizio, oggetto dell'appalto, in conformità con gli standard quantitativi e qualitativi previsti dal catalogo dei servizi residenziali/semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 dovrà prevedere attività di supporto socio educativo.

Gli alunni che avranno accesso al servizio sono minori con diagnosi funzionale dell'ASL, che fruiscono delle ore di sostegno scolastico. All'avvio del servizio l'Ufficio di Piano fornirà all'aggiudicatario l'elenco delle sedi scolastiche che ospitano alunni diversamente abili e le necessità di tali alunni emerse in sede valutazione.

L'affidatario dovrà garantire l'effettiva e costante presenza, sulla base degli orari concordati, di operatori qualificati presso le sedi scolastiche indicate dall'U.d.P., in grado di dare attuazione alle attività previste dai Programmi di lavoro stilati dell'equipe integrata (ASL, Piano di Zona, Scuola). Data la particolarità del servizio, l'affidatario dovrà inoltre garantire, salvo casi eccezionali, che non si verifichino nel corso dell'A.S. avvicendamenti degli operatori assegnati a ciascun alunno/istituto e che gli stessi operatori, ovvero il coordinatore del servizio, partecipino alle Unità di Valutazione Integrata relative agli alunni assistiti. Tutte le attività saranno svolte su indicazioni dell'equipe integrata che supervisionerà l'intero svolgimento del servizio. In coerenza con i progetti educativi individuali potranno essere richieste attività di tipo laboratoriale, come ad es. il laboratorio di manipolazione, ludico-ricreativo; tattile, musicale, informatico, nonché laboratori specifici per i bambini sordomuti, ipovedenti o con menomazioni visive.

Il servizio prevede l'intervento diretto ai singoli alunni, compiuto da un operatore qualificato che, in orario stabilito e per un dato numero di ore settimanali, li affianchi in rapporto alla vita scolastica.

Il Servizio verrà espletato dal lunedì al sabato. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari, verranno concordati tra le parti in relazione alle ore e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici, compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Il monte ore per ciascun utente, compreso di programmazione e verifica, è definito al momento dell'attivazione del Servizio in funzione del bisogno e delle valutazioni di efficacia dell'intervento. In caso di assenza dell'alunno, l'Assistente/Educatore non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso vengono riconosciute le prime due ore del primo giorno di assenza non preavvisata. In caso di un'assenza prolungata, l'Assistente/Educatore non è autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio (salvo progetto educativo domiciliare autorizzato dall'Ufficio di Piano – Ambito N18, su richiesta della famiglia di riferimento).

L'abbinamento tra alunno e Assistente/Educatore viene effettuato dal soggetto affidatario e dal Referente del Servizio in seno all'Ufficio di Piano, tenuto conto dei seguenti criteri:

indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;

continuità dell'Assistente/Educatore, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione tra Assistente/Educatore e alunno);

indicazioni dell'Equipe Multidisciplinare dell'ASL di riferimento rispetto alle caratteristiche dell'Assistente/Educatore.

Art. 7- Operatori del servizio e titoli professionali

Il concessionario deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale, impiegando operatori adeguatamente preparati a svolgere i compiti contenuti nel presente capitolato ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Le figure professionali da impiegare devono rispettare quanto previsto dal catalogo dei servizi residenziali/semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento n.4 del 07.04.2014 di attuazione della Legge Regionale 11/2007 del servizio oggetto dell'appalto, ovvero:

- Figure professionali:

- o formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona (livello C3/D1). Il personale deve aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un anno complessivo, o per un intero anno scolastico, nel triennio antecedente nell'ambito dell'assistenza scolastica o in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap, da dichiarare con dettagliato curriculum personale e relativa documentazione.

Il monte ore complessivo che il personale è tenuto a svolgere è pari a 5.200.

Con congruo anticipo, rispetto all'avvio del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al competente ufficio comunale l'elenco nominativo degli operatori ed i relativi curricula, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti e comunicherà tempestivamente l'accettazione o eventuali osservazioni alle quali il soggetto aggiudicatario deve immediatamente attenersi.

Deve altresì garantire, salvo cause di forza maggiore, la continuità delle stesse persone fisiche degli operatori per la durata del contratto al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'impegno orario richiesto sarà determinato sulla base dei Progetti Educativi Individualizzati. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa/Cooperativa dovrà incontrare il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano per dettagliare il monte ore assegnato ad ogni alunno ed inviare all'Ufficio di Piano l'elenco del personale individuato con specificata la relativa qualifica e il titolo di studio.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il coordinamento delle attività delle proprie figure professionali con quelle dell'ufficio di Piano e delle scuole. Del monte ore totale di cui all'art. 6 del presente capitolato, 120 ore devono essere riservate ad attività di coordinamento.

Gli operatori dovranno partecipare agli eventuali seminari di formazione a cura dell'Ufficio di Piano. Tutte le attività devono essere realizzate solo dopo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Personale

Il personale impiegato è tenuto a garantire lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente);
- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti, coinvolgimento dell'operatore nelle commissioni di continuità e orientamento scolastico);

Il coordinatore del servizio impiegato è tenuto a mantenere raccordi con il Referente del Servizio in seno all'U.d.P., nel rispetto dell'integrazione scolastica del minore (partecipazione agli incontri di verifica con il Referente dell'U.d.P.).

Gli operatori dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione modello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.

Gli operatori debbono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a) far firmare agli utenti o familiari le schede individuali relative al servizio prestato;
- b) avvertire il responsabile del soggetto aggiudicatario dell'eventuale assenza dell'utente;
- c) non apportare modifiche, senza autorizzazione del coordinatore del servizio, né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;
- e) rapportarsi per ogni evento-circostanza inerente il servizio unicamente al coordinatore del servizio del soggetto gestore, a sua volta referente dell'Ente appaltante.

Il Comune può chiedere a sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente capitolato.

Art. 9 – Volontariato

L'Aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché espressamente autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 10 – Obblighi specifici a carico dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna:

- ad eseguire il servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara che costituirà parte integrante del contratto;
- ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- ad applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il Settore di attività. A tal uopo si precisa l'obbligo del rispetto del costo orario previsto nelle tabelle ministeriali del CCNL Cooperative Sociali;
- a stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al Personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- a rispettare la normativa prevista dal T.U. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, ad inviare alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato sul servizio, corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, casellario giudiziale, carichi pendenti, titoli professionali e/o requisiti richiesti;
- a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata, così come ogni altra eventuale variazione;
- si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.
- a pubblicizzare presso gli utenti la procedura per presentare un reclamo e ad inviare agli Uffici Comunali preposti e alla Ufficio Politiche Sociali a cadenza semestrale l'elenco degli eventuali reclami ricevuti, con specificate le modalità di trattamento e gestione degli stessi;
- a fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione stessa;
- a far sì che gli operatori osservino particolare attenzione e prudenza nello svolgimento del servizio che deve avvenire nel rispetto della privacy, della dignità e dello stile di vita dell'assistito.

Art. 11– Obblighi a carico della stazione appaltante

L'Ente si impegna a fornire all'Aggiudicatario i dati e le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 12 – Clausola sociale

Si rimanda all'art.50 del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.m.ii.

Art. 13 – Monitoraggio ed ispezioni

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo. L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico e formale verbale a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'Aggiudicatario (ove tecnicamente ripetibili) l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Art. 14 – Pagamenti

Per il finanziamento del presente servizio sono utilizzate risorse economiche del FUA. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto o a risolvere anticipatamente lo stesso, nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura finanziaria del servizio. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui di seguito. Mensilmente dovrà essere trasmesso al Responsabile del procedimento amministrativo dell'Ufficio Piano di Zona l'elenco delle presenze degli operatori, dettagliato per ora di ingresso e di uscita e dei giorni di attività ed un report delle stesse. Il termine di pagamento è sospeso per i tempi tecnici connessi alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi e delle verifiche di inadempienza del fornitore. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, potrà fatturare solo dopo la "verifica della congruità" (art.312 DPR 207- 2010) la quale deve essere comunque preceduta dalla formale comunicazione della intervenuta ultimazione delle prestazioni (art. 309 DPR 207 – 2010)

Art. 15 – Penali e risoluzione

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 5% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata.

La riduzione dello 0,5% del compenso globale dell'appalto sarà disposta, previa diffida, per ogni contestazione conseguente al mancato rispetto di quanto previsto dall'aggiudicatario medesimo con la presentazione dei documenti di gara.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettente fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi:

reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;

mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

L'Ambito Territoriale n.18, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi:

per rilevanti motivi di pubblico interesse;

per gravi motivi di ordine pubblico.

L'aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione potrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

Art. 16 – Clausole risolutive

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso soggetto aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del verbale o dalla stipula del contratto.

Possono essere motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R.445/00;
- inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d'Appalto;
- ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 cc. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto si stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 codice penale, 318 codice penale, 319 bis codice penale, 319 ter codice penale, 319 quater codice penale, 320 codice penale, 322 codice penale, 322 bis codice penale, 346 bis codice penale, 353 codice penale, 353 bis codice penale. Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei Dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Art. 17 - Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza il Tribunale di Napoli Nord (Aversa).

Art. 18– Principi nell'erogazione dei servizi

La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che sono i seguenti: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Standard, Informazione agli Utenti, Rimborso.

L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla Direttiva del P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penali e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale.

I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato, di cui all'art. 340 C.P. la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 20- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Casoria

IL DIRIGENTE COMUNE CAPOFILA
Dott.ssa Alida Di Napoli